

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. Amm.ne del Personale dipendente, a convenzione e collaborazioni

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1959 del 19 OTT. 2018

Oggetto: Dr.ssa Maddalena MORANTE, Dirigente Medico a Tempo Indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso in regime di cumulo ex L.232/2016, a decorrere dal 1 gennaio 2019.

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Sig.ra Marina Dolci

Firma Marina Dolci

Data 19/10/2018

Il Responsabile del procedimento

Sig.ra Rossella Onorini

Firma Rossella Onorini

Data 18/10/2018

Il Direttore dell'U.O.C.:

Dott.ssa Ornella Serva

Firma Ornella Serva

Data 18/10/18

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Dr.ssa Maddalena MORANTE, Dirigente Medico a Tempo Indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso in regime di cumulo ex L.232/2016 a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Pag. 2 di 4

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/03/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n.33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/03/2018;

### IL DIRETTORE

#### U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

PREMESSO che la Dr.ssa Maddalena MORANTE, nata in Sudafrica ( ZA) il 17/02/1955, ha prestato servizio presso:

- **P'Unita Sanitaria Locale Rieti/1:**
  - dal 14/03/1989 al 31/08/1989 in qualità di Assistente Medico a tempo definito di ruolo;
  - dal 01/09/1989 al 30/06/1994 in qualità Assistente Medico a tempo pieno di ruolo;
- **P'Azienda Sanitaria Locale di Rieti**
  - dal 01/07/1994 ad oggi in qualità di Dirigente Medico a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che il Ministero del tesoro con decreto n.1812 del 02/03/1994 ha riconosciuto utile ai fini pensionistici il riscatto titolo per anni 9 mesi 00 giorni 00;

PRESO ATTO che dall' estratto conto rilasciato dall' INPS, risultano a favore della citata dipendente contributi accreditati presso la gestione EMPAM;

VISTO che, l'articolo 1, comma 195, lettera a), della legge n. 232 del 2016 al primo periodo dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, ha inserito le parole "nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103" ed ha soppresso le parole "qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico";

DATO ATTO che a seguito della predetta modifica, l'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, "...i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione".

**TENUTO CONTO** che, L'articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232 del 2016 ha sostituito il secondo periodo dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 con il seguente: " *La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214., e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24 adeguata, agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto*".

**VISTA** l'istanza presentata in data 16/07/2018, assunta agli atti di questa Azienda con prot. 37931 del 19/07/2018 con la quale la dipendente ha dichiarato di voler recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2019;

**CONSIDERATO** che con la suddetta istanza il dipendente, inoltre, ha allegato l'attestato di ricezione della domanda di pensione, protocollo n° 6900.20/02/2018.0017098 inoltrata alla sede INPS di Rieti, avente come oggetto : Pensione di anzianità (pensione anticipata) con cumulo ex L. 232/2016;

**RITENUTO** pertanto di accogliere la richiesta di pensione di anzianità con cumulo dei contributi come previsto dalla L. 232 dell'11/12/2016 e richiesto dalla dipendente a decorrere dal 1 gennaio 2019;

**VISTO** l'art. 34 del CCNL 1994/97 della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N.;

**VISTO** l'art.3 della Legge 23.10.1992 n.421 e del D.Lgs. 30.12.1992 n.503 riguardante le norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici;

**CONSIDERATO** che l'art.15 e l'art.17 della Legge 23.12.1994, n. 724 modificano le norme precedenti per la determinazione del trattamento di pensione;

**VISTO** l'art. 24 del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 con la quale sono state rideterminati i requisiti per l'accesso alla pensione;

**PRESO ATTO** delle circolari emanate in materia pensionistica dall'I.N.P.D.A.P.:

- n.34 del 17/12/2003, la quale stabilisce che l'Ente datore di lavoro non è più tenuto all'erogazione del trattamento pensionistico;
- n.54 del 22/03/2016 la quale ribadisce che il trattamento di pensione quantificato in sede di primo pagamento dovrà considerarsi sempre provvisorio;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ;

**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. **DI PRENDERE ATTO**, della domanda di recesso finalizzata alla pensione anticipata in regime di cumulo ex legge 232/2016, presentata dalla Dr.ssa Maddalena MORANTE, nata in Sudafrica ( ZA) il 17/02/1955, in servizio presso questa Azienda, in qualità di Dirigente Medico a tempo indeterminato, a decorrere dal 1 Gennaio 2019, con il trattamento di quiescenza e l'indennità premio di servizio dovute dall'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P.;
2. **DI TRASMETTERE** le prescritte documentazioni all'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P. di Rieti;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R: 45/96.
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto  per esteso

Il Direttore della U.O.C.  
Amm.ne del Personale Dipendente,  
a Convenzione e Collaborazioni  
Dott.ssa Ornella Serva

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

19 OTT, 2018

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 19 OTT, 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 19 OTT, 2018

in oggetto  per esteso

Rieti li 19 OTT, 2018

IL FUNZIONARIO

*Polina A. Lenzi*